

Gli accordi internazionali conclusi dagli Stati prima della loro adesione all'UE

Corso di Diritto dell'Unione europea (M-Z)

Art. 351 TFUE

“Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nei trattati da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri”.

Sentenza causa 812/79, Burgoa:

L'art. 307, 1° co., benché parli unicamente degli obblighi degli Stati membri, non conseguirebbe il suo scopo se non implicasse l'obbligo delle istituzioni comunitarie di non ostacolare l'adempimento degli impegni degli Stati membri derivanti da una convenzione anteriore. Cionondimeno, questo obbligo delle istituzioni comunitarie tende unicamente a consentire allo Stato membro di cui trattasi di osservare gli impegni impostigli dalla convenzione anteriore senza con ciò vincolare la CE nei confronti dello Stato terzo interessato .

Sentenza causa 121/85, Conegate:

L'art. 307 TCE deve essere interpretato nel senso che una convenzione stipulata anteriormente all'entrata in vigore del TCE non può essere fatta valere per giustificare una violazione di un obbligo comunitario. Questa disposizione, infatti, la quale ha lo scopo di garantire che l'applicazione del TCE non pregiudichi né il rispetto dovuto ai diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione precedentemente stipulata con uno Stato membro, né l'osservanza degli obblighi derivanti da tale convenzione per detto Stato membro, riguarda unicamente i diritti e gli obblighi in atto fra Stati membri e paesi terzi.

Sentenza C-158/91, Levy:

Per stabilire se una norma comunitaria possa essere resa inoperante da una convenzione internazionale anteriore, è necessario esaminare se questa imponga allo Stato membro interessato obblighi il cui adempimento può essere ancora preteso dagli Stati terzi che sono parti contraenti della convenzione.

Sentenza C-62/98, Commissione/Portogallo:

la Corte ha precisato che, sebbene, nell'ambito dell'art. 307 CE, spetti agli Stati membri scegliere le misure da adottare al fine di eliminare le incompatibilità esistenti tra una convenzione precomunitaria e il Trattato CE, quando uno Stato membro incontri difficoltà che rendano impossibile la modifica di un accordo, non può escludersi che tale Stato membro debba procedere alla denuncia di detto accordo.

- Tuttavia nella **Sentenza C-264/09, Commissione c. Slovacchia**, la Corte ha precisato che quando una clausola per la denuncia non è previsto nell'accordo precomunitario, allora esso prevale in base all'art. 351 TFUE

Sentenza C-216/01, Budvar:

- il giudice del rinvio ha l'obbligo di verificare se un'eventuale incompatibilità fra il Trattato e la convenzione bilaterale possa essere evitata fornendo a quest'ultima un'interpretazione conforme al diritto comunitario, ove possibile e nel rispetto del diritto internazionale
- Laddove la soluzione di un'interpretazione conforme al diritto comunitario di una convenzione conclusa anteriormente all'adesione di uno Stato membro all'Unione europea risulti impraticabile, tale Stato ha la facoltà, nell'ambito dell'art. 307 CE, di adottare le misure idonee, rimanendo nondimeno obbligato ad eliminare le incompatibilità esistenti tra la convenzione anteriore e il Trattato. Non può quindi escludersi che tale Stato membro debba procedere alla denuncia di un accordo, quando incontri difficoltà che ne rendano impossibile la modifica
- Orbene, nell'attesa che uno dei mezzi di cui all'art. 307, secondo comma, CE consenta di eliminare eventuali incompatibilità esistenti fra una convenzione anteriore all'adesione all'Unione europea dello Stato membro interessato e il Trattato, il primo comma del detto articolo autorizza lo Stato di cui trattasi a continuare ad applicare tale convenzione laddove essa contenga obblighi cui quest'ultimo resta vincolato in forza del diritto internazionale.